

Fopen

Fondo Pensione Dipendenti del Gruppo ENEL

COMUNICATO AGLI ISCRITTI N. 5 - 2007

COMUNICAZIONE CONTRIBUTI NON DEDOTTI VERSATI NELL'ANNO 2006

Ai sensi della normativa vigente, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, l'iscritto deve comunicare al FOPEN l'importo dei contributi che non sono stati dedotti in sede di dichiarazione dei redditi, in quanto eccedenti la quota di deducibilità prevista dalla vigente normativa¹.

Tenuto conto che il datore di lavoro ha già provveduto a "trattare" la contribuzione FOPEN secondo la vigente disciplina fiscale, il lavoratore – per controllare la sussistenza di versamenti al FOPEN medesimo in misura superiore al limite di deducibilità – potrà verificare, in via preliminare, se la casella 29 del CUD 2007 risulti valorizzata (la casella 28, invece, riguarda i versamenti per i quali è già stata applicata la deduzione fiscale).

L'importo indicato nella citata **casella 29** potrà essere utilizzato al fine della compilazione della richiamata comunicazione al FOPEN, avendo cura di effettuare prima un'ulteriore verifica, attraverso il controllo dei Modd. 730 e UNICO, qualora, a seguito dell'esame della propria situazione personale, sia intervenuta una rettifica a detti contributi in sede di denuncia dei redditi.

Infatti, i dati esposti nel citato Mod. CUD potrebbero – ma si tratta di ipotesi non riguardanti certamente la generalità dei lavoratori - trovare modificazioni a seguito:

¹ Importo minimo tra:

- 12% del reddito complessivo dell'iscritto a FOPEN e, quindi, reddito da lavoro (comprensivo dei contributi FOPEN a carico del datore di lavoro) più eventuali altri redditi posseduti;
- € 5.164,57;
- doppio della quota del trattamento di fine rapporto (TFR) destinata a FONDENEL nell'anno di riferimento.

Fopen

Fondo Pensione Dipendenti del Gruppo ENEL

1. di eventuali contributi previdenziali versati direttamente dal lavoratore ad altra forma pensionistica individuale attuata mediante adesione a fondi pensione aperti o mediante contratti di assicurazione sulla vita² ovvero di contributi versati nell'interesse di persone fiscalmente a carico;
2. delle eventuali deduzioni (riferite ai contributi comunque versati a forme pensionistiche complementari) fruito (o che saranno fruito) dall'iscritto in sede di presentazione della propria dichiarazione dei redditi ("Modello 730/2006" od "Unico persone fisiche 2006"), anche considerando, in tale sede, la presenza di componenti reddituali positivi o negativi (diversi da quello di lavoro dipendente erogato dalla società che ha rilasciato il citato CUD), che possono far variare la deducibilità fiscale di detti contributi.

Nel caso in cui l'iscritto maturi il diritto alla prestazione prima del 31 dicembre 2007 (termine ultimo per la comunicazione al Fondo di eventuali contributi versati e non dedotti), la comunicazione deve essere presentata contestualmente alla presentazione della richiesta di uscita, compilando l'apposito campo presente all'interno della domanda stessa.

Per consentire il corretto adempimento di tale obbligo, il FOPEN ha messo a disposizione degli iscritti un apposito modulo prelevabile direttamente dalla sezione "Modulistica" del sito web del Fondo (www.fondopensioneopen.it).

Il modulo, opportunamente compilato e sottoscritto, dovrà essere inviato al FOPEN via Nizza, 11 – 00198 Roma, entro il 31 dicembre 2007.



² Non rientrano in tale previsione di "deducibilità" i contratti assicurativi sulla vita stipulati entro l'anno 2000, per i quali può trovare invece applicazione la c.d. "detrazione" d'imposta del 19% fino al limite di € 1.291,14 (2.500.000 di vecchie lire), semprechè ricorrano i presupposti fissati dalla legge per detta

Fopen

Fondo Pensione Dipendenti del Gruppo ENEL

Da ricordare, inoltre, che l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 245 del 23 luglio 2002, ha già a suo tempo precisato che la comunicazione predetta deve essere fornita **esclusivamente** dal lavoratore interessato. In nessun caso, il Fondo è autorizzato a provvedere a tale determinazione in via autonoma o su indicazione di diversi soggetti (p.e. l'azienda). In assenza della relativa comunicazione, il Fondo non sarà pertanto autorizzato ad escludere dalla base imponibile della prestazione erogata i contributi non dedotti dall'iscritto.


Infine, ricordiamo, come ciascun iscritto potrà rilevare, nel sito web del FOPEN, www.fondopensioneopen.it, entrando nella sezione "Area riservata" e digitando i propri dati di identificazione, l'ammontare complessivo dei contributi non dedotti sino ad oggi comunicati al Fondo. Per questi ultimi, ciascun aderente avrà cura di verificare l'esattezza degli importi ivi indicati, provvedendo a comunicare prontamente al Fondo eventuali discordanze accertate. Il Fondo è disponibile, naturalmente, a fornire ogni ulteriore chiarimento agli iscritti interessati.

Le Società associate e le Organizzazioni Sindacali sono state cortesemente invitate a dare la più ampia diffusione del presente comunicato presso tutti i lavoratori interessati, mediante la consueta forma dell'affissione nelle bacheche aziendali ovvero anche mediante l'utilizzazione della posta elettronica, laddove ovviamente possibile.

Roma, 16 ottobre 2007

Il Presidente

Claudio Machetti



detrazione e riportati nelle relative istruzioni ministeriali, anche in tema di "Modello 730" od "Unico", che gli associati interessati sono invitati a consultare con ogni cortese attenzione.